

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

83/263/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 maggio 1983, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di verbale approvato, tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, negoziato a norma dell'articolo XXVIII del GATT, in merito a taluni ortaggi congelati, preparati o conservati** ..... 1

**Accordo in forma di verbale approvato, tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, negoziato a norma dell'articolo XXVIII del GATT, in merito a taluni ortaggi congelati, preparati o conservati** ..... 2

83/264/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 16 maggio 1983, recante quarta modifica della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi** ..... 9

83/265/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 16 maggio 1983, recante modifica della direttiva 77/728/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini** ..... 11

##### Commissione

83/266/CEE:

- ★ **Quarantaduesima direttiva della Commissione, del 16 maggio 1983, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali** ..... 18

I

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

**CONSIGLIO****DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 16 maggio 1983****relativa alla conclusione dell'accordo in forma di verbale approvato, tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, negoziato a norma dell'articolo XXVIII del GATT, in merito a taluni ortaggi congelati, preparati o conservati****(83/263/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

*Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di verbale approvato, tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, negoziato a norma dell'articolo XXVIII del GATT, in merito a taluni ortaggi congelati, preparati o conservati.

vista la raccomandazione della Commissione,

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

considerando che la Repubblica d'Austria, facendo ricorso all'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha manifestato la propria intenzione di modificare o ritirare concessioni tariffarie per taluni ortaggi congelati, preparati o conservati, per i quali la Comunità è il principale fornitore dell'Austria;

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

considerando che la Commissione ha avviato negoziati con l'Austria a norma dell'articolo XXVIII del GATT; che essa è pervenuta ad una soddisfacente intesa con detto paese,

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. KIECHLE

(TRADUZIONE)

**ACCORDO**

**in forma di verbale approvato, tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, negoziato a norma dell'articolo XXVIII del GATT, in merito a taluni ortaggi congelati, preparati o conservati**

1. La delegazione della Commissione delle Comunità europee e la delegazione austriaca hanno concluso i negoziati a norma dell'articolo XXVIII del GATT, intesi a modificare o ritirare le concessioni di cui all'elenco XXXII-Austria, relative a taluni ortaggi congelati, preparati o conservati, con il seguente accordo generale.

Le concessioni di cui all'elenco XXXII-Austria, riportate nella parte A dell'allegato I, sono sostituite da quanto segue:

- a) le concessioni che saranno decise nel quadro del GATT, come previsto nella parte C dell'allegato I;
- b) le concessioni autonome previste nello scambio di lettere (allegato II).

Le disposizioni del presente paragrafo entreranno in vigore alla stessa data.

2. Qualora intendesse por fine alle concessioni autonome di cui al punto 1, lettera b), l'Austria si impegna ad avviare consultazioni con la Comunità, al fine di compensare la Comunità stessa. In tali consultazioni la Comunità potrà far valere, su base bilaterale, diritti equivalenti a quelli che avrebbe in quel momento a norma dell'articolo XXVIII del GATT.

Bruxelles, . . .

*A nome del Consiglio  
delle Comunità europee*

*Per il governo della  
Repubblica d'Austria*

## ALLEGATO I

Al Direttore generale del GATT  
Ginevra

**Negoziati relativi all'elenco XXXII-Austria**

Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e dell'Austria hanno concluso i negoziati a norma dell'articolo XXVIII, intesi a modificare o ritirare le concessioni di cui all'elenco XXXII-Austria, come indicato nella relazione acclusa.

Bruxelles, . . . . .

*Per la delegazione della  
Commissione delle Comunità europee*

*Per la delegazione dell'Austria  
(salvo ratifica)*

**Esito dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVIII, intesi a modificare o ritirare le concessioni di cui all'elenco XXXII-Austria, negoziate inizialmente nel quadro del protocollo di Ginevra (1967)**

**MODIFICHE DELL'ELENCO XXXII-AUSTRIA**

**A. Concessioni da ritirare**

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota del dazio fissata nell'elenco esistente in % ad valorem o in scellini per 100 kg
ex 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati, escluse le patate . . . . .	20 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: A. in recipienti a tenuta d'aria, di peso lordo pari od inferiore a 15 kg: 5. altri: ex c) Fagiolini verdi, piselli, carote e miscugli di ortaggi e di piante mangerecce contenenti almeno uno degli ortaggi di cui sopra, spinaci . . . . .	370,00

*C. Riduzione o modifica delle aliquote fissate negli elenchi esistenti*

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi fissate nell'elenco esistente in % ad valorem o in scellini per 100 kg	Aliquote dei dazi da fissare in % ad valorem o in scellini per 100 kg
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati: C. Sedano, pomodori, funghi coltivati, zucchini, cipolle, scalogni, cavoli di ogni tipo, esclusi i broccoli .....  D. altri .....	20 %   20 %	20 % ma non meno di 250,00 scellini per 100 kg   18 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei: B. altre: 2. presentate in modo diverso: ex b) pesci d'acqua salata, congelati, non ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati) ...	530,00	500,00

## ALLEGATO II

Republik Österreich  
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie

Bruxelles, 12 gennaio 1983.

Egregio Signor Jacquot,

ho l'onore di informarLa che, in riferimento all'accordo concluso fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria il 21 luglio 1972, in particolare, all'articolo 15, nel quale le parti contraenti dichiarano di essere pronte a favorire, nella misura in cui le rispettive politiche agricole lo consentano, uno sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli, la Repubblica d'Austria accorda alla Comunità, su base unilaterale, le seguenti concessioni tariffarie:

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:	
ex B	— Fagiolini verdi, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 480 tonnellate <sup>(1)</sup> .....	20 % ad valorem
ex B	— Piselli, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 400 tonnellate <sup>(1)</sup> .....	20 % ad valorem
ex B	— Carote, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 260 tonnellate <sup>(1)</sup> .....	20 % ad valorem
ex B	— Spinaci, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 150 tonnellate <sup>(1)</sup> .....	20 % ad valorem
ex B	— Peperoni dolci, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 80 tonnellate <sup>(1)</sup> .....	20 % ad valorem
ex B	— Miscugli di ortaggi contenenti almeno fagiolini verdi, piselli o carote, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 370 tonnellate <sup>(1)</sup> ..	20 % ad valorem
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei: B. altre: 2. presentate in modo diverso:	
	b) Pesci d'acqua salata, congelati, non ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati) .....	Esenzione
ex 16.05	Gasteropodi preparati o conservati .....	15 % ad valorem
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: A. in contenitori a tenuta d'aria, di peso lordo pari od inferiore a 15 kg: 5. altri:	
	a) Asparagi .....	11 % ad valorem
	B. presentati in modo diverso:	
	1. Tartufi .....	10 % ad valorem
	2. Olive .....	70,00 scellini/100 kg
	3. Capperi .....	55,00 scellini/100 kg
	6. altri:	
	c) altri .....	75,00 scellini/100 kg

<sup>(1)</sup> L'ammissione al beneficio della concessione è subordinata alla presentazione di un certificato («Kontingentschein») rilasciato dal Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie, il quale è responsabile del controllo e della ripartizione del contingente. Per i contingenti l'anno inizia il 1° gennaio di ogni anno. Per il 1983, il contingente sarà fissato su base proporzionale, in relazione al contingente annuo.

Queste concessioni si aggiungono a quelle di cui alla lettera del 21 luglio 1972, inviata dal capo della delegazione austriaca, A. Marquet, al capo della delegazione della Comunità, E. P. Wellenstein.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente.

Voglia gradire, Egregio Signor Jacquot, l'espressione della mia profonda stima.

(salvo ratifica)

G. WAAS

Egr. Sig. Michel Jacquot  
Consigliere per i negoziati  
Direzione generale dell'agricoltura  
Commissione delle Comunità europee  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles

## Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 12 gennaio 1983.

Egregio Signor Waas,

ho l'onore di confermarLe il mio accordo sul contenuto della sua lettera del 12 gennaio 1983, in cui leggesi:

«ho l'onore di informarLa che, in riferimento all'accordo concluso fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria il 21 luglio 1972, in particolare all'articolo 15, nel quale le parti contraenti dichiarano di essere pronte a favorire, nella misura in cui le rispettive politiche agricole lo consentano, uno sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli, la Repubblica d'Austria accorda alla Comunità, su base unilaterale, le seguenti concessioni tariffarie:

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:	
ex B	— Fagiolini verdi, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 480 tonnellate <sup>(1)</sup> .....	20 % ad valorem
ex B	— Piselli, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 400 tonnellate <sup>(1)</sup> .....	20 % ad valorem
ex B	— Carote, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 260 tonnellate <sup>(1)</sup> .....	20 % ad valorem
ex B	— Spinaci, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 150 tonnellate <sup>(1)</sup> .....	20 % ad valorem
ex B	— Peperoni dolci, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 80 tonnellate <sup>(1)</sup> .....	20 % ad valorem
ex B	— Miscugli di ortaggi contenenti almeno fagiolini verdi, piselli o carote, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 370 tonnellate <sup>(1)</sup> ..	20 % ad valorem
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei: B. altre:	
	2. presentate in modo diverso:	
	b) Pesci d'acqua salata, congelati, non ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati) .....	Esenzione
ex 16.05	Gasteropodi preparati o conservati .....	15 % ad valorem
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. in contenitori a tenuta d'aria, di peso lordo pari od inferiore a 15 kg:	
	5. altri:	
	a) Asparagi .....	11 % ad valorem
	B. presentati in modo diverso:	
	1. Tartufi .....	10 % ad valorem
	2. Olive .....	70,00 scellini/100 kg
	3. Capperi .....	55,00 scellini/100 kg
	6. altri:	
	c) altri .....	75,00 scellini/100 kg

<sup>(1)</sup> L'ammissione al beneficio della concessione è subordinata alla presentazione di un certificato («Kontingentschein») rilasciato dal Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie, il quale è responsabile del controllo e della ripartizione del contingente. Per i contingenti l'anno inizia il 1° gennaio di ogni anno. Per il 1983, il contingente sarà fissato su base proporzionale, in relazione al contingente annuo.



Queste concessioni si aggiungono a quelle di cui alla lettera del 21 luglio 1972, inviata dal capo della delegazione austriaca, A. Marquet, al capo della delegazione della Comunità, E. P. Wellenstein.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo sul contenuto della presente».

Voglia gradire, Egregio Signor Waas, l'espressione della mia profonda stima.

M. JACQUOT

Egr. Sig. Gerhard Waas  
Direttore  
Bundesministerium für Handel,  
Gewerbe und Industrie  
Stubenring 1  
1010 Vienna

---

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 16 maggio 1983**

**recante quarta modifica della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi**

**(83/264/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il fosfato di tri (2,3-dibromopropile), utilizzato per ignifugare tessili ed indumenti, è stato vietato dalla direttiva 79/663/CEE <sup>(4)</sup> a causa dei rischi che esso presenta per la salute; che, da successivi esami, è risultato che altri due prodotti ignifughi, l'ossido di trisaziridinilfosfina e il polibromuro di difenile (PBB) sono nocivi per la salute e non dovrebbero quindi essere impiegati nei prodotti tessili destinati ad entrare in contatto con la pelle;

considerando che la 3,3-dimetossibenzidina è impiegata per la fabbricazione della polvere per starnutire; che, anche se le informazioni sull'azione mutagenica e cancerogena di questa sostanza non sono conclusive, la sua struttura simile a quella della benzidina, il cui effetto cancerogeno sull'uomo è stato posto in evidenza, induce alla massima prudenza quanto ai rischi che questa sostanza potrebbe presentare per la salute; che, per ovvi motivi, la polvere per starnutire viene impiegata anzitutto dai bambini, i quali costituiscono di massima un gruppo sensibile

ai prodotti chimici tossici e devono pertanto essere particolarmente protetti; che, di conseguenza, l'impiego di questa sostanza dev'essere vietato nella fabbricazione degli oggetti per fare scherzi, in particolare della polvere per starnutire;

considerando che talune polveri per starnutire a base di piante presentano pericoli per l'utente ed in particolare per i bambini e che per questa ragione sono già vietate in taluni Stati membri;

considerando che i polisolfuri di ammonio hanno effetto corrosivo e possono provocare danni gravi e permanenti soprattutto agli occhi; che questi composti, venduti soprattutto ai bambini come giocattoli od oggetti per fare scherzi, sono particolarmente pericolosi e che il loro impiego deve pertanto essere vietato;

considerando che gli esteri volatili di acido bromoacetico sono impiegati come gas lacrimogeno; che essi hanno un effetto irritante e che possono essere nocivi per il sistema respiratorio e per gli occhi; che, a forte concentrazione, presentano effetti corrosivi che provocano danni irreversibili agli occhi; che non devono essere usati dai bambini e che il loro impiego come oggetto per fare scherzi deve pertanto essere vietato;

considerando che i divieti già disposti da taluni Stati membri in merito alle suddette sostanze incidono direttamente sull'istituzione o sul funzionamento del mercato comune; che è pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in questo campo e modificare di conseguenza l'allegato della direttiva 76/769/CEE <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

All'allegato della direttiva 76/769/CEE vengono aggiunti i punti seguenti:

«8. Ossido di trisaziridinilfosfina  
CAS n. 5455-55-1

9. Difenile polibromurato (PBB)  
CAS n. 59536-65-1

Non sono ammessi negli articoli tessili destinati a venire in contatto con la pelle, ad esempio gli oggetti di vestiario, le sottovesti e gli articoli di biancheria

<sup>(1)</sup> GU n. C 288 del 10. 11. 1981, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 148.

<sup>(3)</sup> GU n. C 112 del 3. 5. 1982, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 37.

<sup>(5)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

10. Polvere di Panama (*Quillaja saponaria*) e i suoi derivati contenenti saponine

    Polvere di radice di *Helleborus viridis* e di *Helleborus niger*

    Polvere di radice di *Veratrum album* e di *Veratrum nigrum*

    Benzidina e/o suoi derivati

    o-Nitrobenzaldeide  
    CAS n. 552-89-6

    Polvere di legno

11. Solfuro e bisolfuro di ammonio  
    CAS n. 12135-76-1  
    CAS n. 12124-99-1

    Polisolfuri di ammonio  
    CAS n. 12259-92-6

12. Gli esteri volatili dell'acido bromoacetico:

    Bromoacetato:

        di metile  
        CAS n. 96-32-2

        di etile  
        CAS n. 105-36-2

        di propile

        di butile

Non sono ammessi negli oggetti che servono a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti

Gli Stati membri possono tuttavia tollerare nel loro territorio fiale puzzolenti di contenuto non superiore a 1,5 ml»

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla sua notifica <sup>(1)</sup>. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. KIECHLE

<sup>(1)</sup> Questa direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 maggio 1983.

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 16 maggio 1983**

**recante modifica della direttiva 77/728/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini**

**(83/265/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che si è ritenuto auspicabile sostituire le norme contenute nelle singole direttive sui preparati ed in particolare nelle direttive 73/173/CEE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 80/781/CEE <sup>(5)</sup>, e 77/728/CEE <sup>(6)</sup> con un'unica direttiva concernente tutti i preparati; che per il momento non è ancora possibile adottare siffatta direttiva; che è necessario modificare nel frattempo la direttiva 77/728/CEE;

considerando che pitture, vernici, inchiostri da stampa ed adesivi, disciplinati dalla direttiva 77/728/CEE, spesso contengono solventi che formano oggetto delle disposizioni della direttiva 73/173/CEE; che, nell'introdurre queste due direttive nella legislazione nazionale, sono sorte difficoltà in molti Stati membri, poiché in entrambi i testi sono stati impiegati termini differenti per esprimere lo stesso concetto; che perciò è necessario armonizzare, per quanto possibile, il testo di entrambe le direttive ed il loro campo di applicazione;

considerando che è opportuno tener conto in vari articoli della direttiva 77/728/CEE delle modifiche apportate alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose <sup>(7)</sup>, con la direttiva 79/831/CEE <sup>(8)</sup>, in

particolare delle nuove categorie di pericolosità di sostanze «molto tossiche» ed «estremamente infiammabili»;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 77/728/CEE dispone la classificazione dei preparati in diverse categorie di pericolosità; che per la classificazione dei preparati nelle categorie di sostanze tossiche e nocive si fa rinvio tra l'altro alla direttiva 73/173/CEE; che per le categorie dei solventi corrosivi ed irritanti manca un tale rinvio, dato che nella sua versione originaria la direttiva 73/173/CEE non si applicava a tali categorie;

considerando che l'estensione ai solventi corrosivi e irritanti del campo di applicazione della direttiva 73/173/CEE richiede una modifica corrispondente all'articolo 3, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 77/728/CEE;

considerando che il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino, della direttiva 77/728/CEE dà adito a difficoltà d'interpretazione e che è quindi opportuno redigerlo con maggiore precisione e completarlo; che, per le stesse ragioni, occorre completare gli ultimi trattini dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere b), c) e d), di detta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Il testo degli articoli da 1 a 11 della direttiva 77/728/CEE sono sostituiti dal seguente testo:

*«Articolo 1*

1. La presente direttiva riguarda
  - la classificazione,
  - l'imballaggio e
  - l'etichettatura

<sup>(1)</sup> GU n. C 156 del 25. 6. 1981, pag. 8.  
<sup>(2)</sup> GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 148.  
<sup>(3)</sup> GU n. C 310 del 30. 11. 1981, pag. 31.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 57.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 23.  
<sup>(7)</sup> GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.  
<sup>(8)</sup> GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

dei preparati destinati ad essere utilizzati sotto forma di

- pitture, vernici, inchiostri da stampa, mani di rivestimento, adesivi, mastici, impermeabilizzanti per superfici, stucchi, sigillanti, mani di fondo, decapanti, sgrassanti, colori d'arte e agenti di distacco,
- protettivi e mordenti per legno, qualora non siano disciplinati da altre normative comunitarie,

e dei preparati pericolosi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti summenzionati.

2. La presente direttiva si applica ai preparati di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato degli Stati membri e classificati come pericolosi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE e ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva.

3. La presente direttiva si applica anche ai preparati elencati nell'allegato II.

4. Alla presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE, ad eccezione di quelle riportate nel paragrafo 1, lettere c) e d), e nel paragrafo 2, lettera k).

#### Articolo 2

1. La presente direttiva non si applica:

- a) al trasporto dei preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
- b) ai preparati destinati all'esportazione nei paesi terzi;
- c) ai preparati in transito sottoposti ad un controllo doganale, purché non siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni;
- d) ai preparati cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>;
- e) agli additivi per le derrate alimentari e per gli alimenti per animali, ai concimi e agli antiparassitari, qualora siano in vigore direttive comunitarie relative alla classifica-

zione, all'imballaggio e all'etichettatura di tali preparati, salvo il caso in cui tali direttive si riferiscono espressamente alla presente;

- f) alle sostanze che si presentano sotto forma di residui e che sono disciplinate dalla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai residui <sup>(2)</sup>, e dalla direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai residui tossici e pericolosi <sup>(3)</sup>.

2. Gli articoli da 5 a 7 della presente direttiva non si applicano ai recipienti che contengono gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, fatta eccezione per gli aerosol definiti nell'articolo 2 della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

<sup>(2)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 40.

#### Articolo 3

1. Per i preparati oggetto della presente direttiva occorre tener conto delle sostanze pericolose di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, qualora le loro concentrazioni superino i limiti fissati nei paragrafi seguenti, indipendentemente dal fatto che siano presenti come impurità o additivi.

2. Le concentrazioni in appresso indicate sono percentuali in peso riferite al peso totale del preparato.

3. a) Si considerano tossici:

- i preparati che contengono un solvente o un miscuglio di solventi classificati come tossici ai sensi della direttiva 73/173/CEE ed a questo scopo la percentuale di ciascun solvente viene calcolata con riferimento al peso totale del preparato, come indicato al paragrafo 2, oppure
- i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come tossiche nell'allegato I della presente direttiva in una concentrazione superiore al limite in base al quale la sostanza è classificata come tossica, oppure

- i preparati che contengono una o più sostanze che non figurano né nell'allegato I della presente direttiva né nella direttiva 73/173/CEE, ma che sono classificate come molto tossiche o tossiche nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e la cui concentrazione totale nel preparato superi l'1 %. Ciascuna sostanza è presa in considerazione per calcolare questa concentrazione totale soltanto quando la sua concentrazione superi lo 0,2 %.
- b) Si considerano nocivi:
- i preparati che contengono un solvente o un miscuglio di solventi classificati come nocivi ai sensi della direttiva 73/173/CEE ed a questo scopo la percentuale di ciascun solvente viene calcolata con riferimento al peso totale del preparato, come indicato al paragrafo 2, oppure
  - i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come nocive nell'allegato I della presente direttiva in una concentrazione compresa nei limiti in base ai quali la sostanza è classificata come nociva, oppure
  - i preparati che contengono una o più sostanze che non figurano né nell'allegato I della presente direttiva né nella direttiva 73/173/CEE, ma che sono classificate come nocive nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e la cui concentrazione totale superi il 10 %. Ciascuna sostanza è presa in considerazione per calcolare questa concentrazione totale soltanto quando la sua concentrazione superi l'1 %.
- c) Si considerano corrosivi:
- i preparati che contengono un solvente o una miscela di solventi classificati come corrosivi ai sensi della direttiva 73/173/CEE e a questo scopo la percentuale di ciascun solvente è calcolata con riferimento al peso totale del preparato, come indicato al paragrafo 2, oppure
  - i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come corrosive nell'allegato I della presente direttiva in concentrazione superiore al limite in base al quale la sostanza è classificata come corrosiva, oppure
- b) Si considerano irritanti:
- i preparati che contengono un solvente o una miscela di solventi classificati come irritanti ai sensi della direttiva 73/173/CEE ed a questo scopo la percentuale di ciascun solvente è calcolata con riferimento al peso totale del preparato, come indicato al paragrafo 2, oppure
  - i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come irritanti nell'allegato I della presente direttiva, in una concentrazione compresa nei limiti in base ai quali la sostanza è classificata come irritante, oppure
  - i preparati che contengono una o più sostanze che non figurano né nell'allegato I della presente direttiva né nella direttiva 73/173/CEE, ma che sono classificate come irritanti nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e la cui concentrazione totale superi il 5 %. Ciascuna sostanza è presa in considerazione per calcolare questa concentrazione totale soltanto quando la sua concentrazione superi il 2 %.
- e) Si considerano comburenti:
- i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come comburenti nell'allegato I della presente direttiva, in concentrazione superiore al limite in base al quale la sostanza è classificata come comburente, oppure
  - i preparati che contengono una o più sostanze che non figurano nell'allegato I della presente direttiva, ma che sono classificate come

comburenti nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e la cui concentrazione totale superi il 25 %.

f) Si considerano estremamente infiammabili:

i preparati allo stato liquido, il cui punto di infiammabilità, stabilito secondo uno dei procedimenti indicati nell'allegato V, parte A, della direttiva 67/548/CEE, è inferiore a 0 °C e il cui punto di ebollizione è inferiore o pari a 35 °C.

g) Si considerano facilmente infiammabili:

i preparati allo stato liquido, il cui punto di infiammabilità, stabilito secondo uno dei procedimenti indicati nell'allegato V, parte A, della direttiva 67/548/CEE, è inferiore a 21 °C.

h) Si considerano infiammabili:

i preparati allo stato liquido, il cui punto di infiammabilità, stabilito secondo uno dei procedimenti di cui all'allegato V, parte A, della direttiva 67/548/CEE, è pari o superiore a 21 °C e pari o inferiore a 55 °C.

4. Per i preparati presentati sotto forma di aerosol si applicano le disposizioni relative ai criteri di infiammabilità di cui ai punti 1.8 e 2.2, lettera c), dell'allegato della direttiva 75/324/CEE.

#### Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i preparati di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle disposizioni della direttiva e dei suoi allegati.

#### Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i preparati pericolosi (pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini) possano essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio e le loro chiusure sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 67/548/CEE.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i preparati di cui all'articolo 1

possano essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio risponde, per quanto riguarda l'etichettatura, ai requisiti sotto elencati.

2. Ogni imballaggio di un preparato considerato pericoloso ai sensi dell'articolo 3 deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile e indelebile:

a) nome commerciale o designazione del preparato;

b) nome chimico del componente o dei componenti molto tossici, tossici, nocivi e/o corrosivi del preparato, qualora la loro concentrazione superi i limiti inferiori indicati nell'articolo 3;

nome chimico dei componenti irritanti, qualora la loro concentrazione superi i limiti inferiori indicati nell'articolo 3 e il preparato non contenga inoltre componenti molto tossici, tossici, nocivi o corrosivi;

nome chimico del solvente o dei solventi molto tossici o tossici contenuti nel preparato in percentuale superiore allo 0,2 % e nome chimico dei solventi nocivi, corrosivi ed irritanti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 73/173/CEE; la percentuale di ciascun solvente viene calcolata con riferimento al peso totale del preparato;

il nome chimico deve essere indicato con uno dei termini figuranti nell'elenco dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;

il nome chimico del componente o dei componenti di cui ai precedenti commi non è necessario se il preparato è unicamente classificato come estremamente infiammabile, facilmente infiammabile o infiammabile;

c) nome e indirizzo del fabbricante o di qualsiasi altra persona che immetta il preparato sul mercato;

d) i simboli, se previsti dalla presente direttiva, e le indicazioni di pericolo che presenta il preparato, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 67/548/CEE, in connessione con l'allegato V e, per i preparati presentati sotto forma di aerosol, conformemente ai punti 1.8 e 2.2, lettera c), dell'allegato della direttiva 75/324/CEE per quanto concerne il pericolo di infiammabilità;

- e) la frase o le frasi tipo sui rischi specifici che comporta l'utilizzazione del preparato;
- f) la frase o le frasi tipo concernenti consigli di prudenza per l'utilizzazione del preparato.

3. Le indicazioni relative ai rischi specifici devono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato III della direttiva 67/548/CEE e devono essere fornite dal fabbricante o da qualsiasi altra persona che immetta il preparato sul mercato, o qualora il preparato sia soggetto ad omologazione, dall'autorità competente. Se il preparato appartiene simultaneamente a più categorie di pericolo, tali indicazioni dovranno coprire l'insieme dei rischi principali presentati dal preparato. Non è necessario menzionare più di quattro frasi tipo.

4. Le indicazioni concernenti i consigli di prudenza debbono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato IV della direttiva 67/548/CEE e devono essere fornite dal fabbricante o da qualsiasi altra persona che immetta il preparato sul mercato o, qualora il preparato sia soggetto all'omologazione, dall'autorità competente. Non è necessario menzionare più di quattro frasi tipo.

5. L'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del preparato qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballaggio stesso.

6. Per i preparati irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili e comburenti non è necessario ricordare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio è inferiore a 125 ml. Lo stesso vale per i preparati nocivi, dello stesso volume, che non sono venduti al dettaglio. Per i preparati elencati nell'allegato II non si applica tale limite, salvo disposizione contraria.

Per i preparati contenenti sostanze di cui all'allegato II occorre inoltre menzionare le indicazioni specifiche ivi riportate.

Per i preparati destinati alla nebulizzazione, occorre indicare i consigli di prudenza per l'uso del prodotto.

7. Quando più simboli di pericolo sono assegnati ad un preparato:

- l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativo l'uso dei simboli X e C, a meno che l'allegato I non disponga altrimenti;
- l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo l'uso del simbolo X;
- l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativo l'uso dei simboli F e O.

8. Se un preparato è classificato contemporaneamente nocivo ed irritante, esso deve essere etichettato come nocivo e le sue proprietà nocive ed irritanti devono essere menzionate con le frasi tipo di rischio adeguate, secondo l'allegato III della direttiva 67/548/CEE.

9. Le indicazioni quali "non tossico", "non nocivo" o qualsiasi altra indicazione analoga non devono figurare sull'etichetta o sull'imballaggio dei preparati disciplinati dalla presente direttiva.

#### Articolo 7

1. Se le indicazioni prescritte dall'articolo 6 si trovano su un'etichetta, quest'ultima deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati:

##### Capacità dell'imballaggio

##### Formato (in millimetri) possibilmente

- inferiore o pari a 3 litri:  
almeno 52 × 74;
- superiore a 3 litri e inferiore o pari a 50 litri:  
almeno 74 × 105;
- superiore a 50 litri e inferiore o pari a 500 litri:  
almeno 105 × 148;
- superiore a 500 litri:  
almeno 148 × 210.

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve ade-



rire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato.

Tali formati sono destinati esclusivamente a contenere le informazioni richieste dalla presente direttiva ed eventualmente altre indicazioni di igiene o di sicurezza.

2. L'etichetta non è d'obbligo quando l'imballaggio stesso reca bene in vista le indicazioni richieste secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

3. Il colore e la presentazione dell'etichetta — e, nel caso previsto dal paragrafo 2, dell'imballaggio — devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo e il suo sfondo.

4. Per l'immissione sul mercato nel loro territorio dei preparati pericolosi, gli Stati membri possono esigere che l'etichettatura sia redatta nella loro lingua o nelle loro lingue ufficiali.

5. I requisiti di etichettatura prescritti dalla presente direttiva si considerano soddisfatti:

- a) quando l'imballaggio esterno che racchiude uno o più imballaggi interni è provvisto di un'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di un'etichettatura conforme alla presente direttiva;
- b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è provvisto di un'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose nonché all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b), c), e) ed f).

Per i preparati pericolosi che non escono dal territorio di uno Stato membro, può essere autorizzata un'etichettatura conforme ai regolamenti nazionali invece dell'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose.

#### Articolo 8

1. Gli Stati membri possono permettere:

- a) che sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte od altre caratteristiche non permettono un'etichettatura conforme all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sia applicata in altro

modo adeguato l'etichettatura prescritta dall'articolo 6;

- b) che, in deroga agli articoli 6 e 7, gli imballaggi dei preparati, ad esclusione dei preparati molto tossici e tossici, siano etichettati in modo diverso quando detti imballaggi contengono quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per le persone che manipolano detti preparati e per i terzi.

2. Lo Stato membro che si avvale delle possibilità previste dal paragrafo 1 deve informarne immediatamente la Commissione.

#### Articolo 9

Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare per motivi di classificazione, di imballaggio o di etichettatura, ai sensi della presente direttiva, l'immissione sul mercato dei preparati pericolosi, se questi ultimi sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

#### Articolo 10

1. Se uno Stato membro constata, in base ad una motivazione circostanziata, che un preparato pericoloso, quantunque conforme alle disposizioni della presente direttiva, può mettere in pericolo la sicurezza o la salute, detto Stato può provvisoriamente vietare nel suo territorio l'immissione sul mercato di tale preparato o subordinarla a speciali condizioni. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi della sua decisione.

2. Entro sei settimane la Commissione consulta gli Stati membri interessati. Essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso.

3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, tali adeguamenti sono adottati dalla Commissione stessa o dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE; in tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

#### Articolo 11

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico

sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE.

Con questa procedura sono altresì adottati i metodi di analisi».

#### *Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi a decorrere dalla notifica della medesima e ne informano immediatamente la Commissione <sup>(1)</sup>.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi

adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. KIECHLE

---

<sup>(1)</sup> La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 maggio 1983.

# COMMISSIONE

## QUARANTADUESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1983

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(83/266/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla quarantunesima direttiva 82/822/CEE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che i coccidiostatici «Meticlorpindolo/metilbenzoato» e «Arprinocid» finora ammessi su scala nazionale, sono stati ampiamente sperimentati; che in base all'esperienza acquisita e agli studi effettuati questi additivi possono essere autorizzati, a certe condizioni, in tutta la Comunità;

considerando che nuove utilizzazioni dell'antibiotico «Virginiamicina», del coccidiostatico «Alofuginone» e del colorante «Cantaxantina» sono state sperimentate con successo in alcuni Stati membri; che è opportuno autorizzare provvisoriamente queste nuove utilizzazioni, almeno su scala nazionale, nell'attesa che siano ammesse su scala comunitaria;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

<sup>(1)</sup> GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 347 del 7. 12. 1982, pag. 16.

## Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati come segue:

1. Nell'allegato I sotto la parte D, «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», sono aggiunte le voci seguenti:

N. CEE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
E 761	Metiolorpindolo/metilbenzoato miscela: 100 parti di (a) e 8,35 parti di (b)	(a) 3,5-dicloro-2,6-dimethyl-4-piridinol	Polli da ingrasso	—	110	110	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione
		b) 7-benzyloxy-6,n-butyl-3-methoxy-carbonyl-4-chinolone	Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	110	110	—
E 762	Arprinocid	9-(2-cloro-6-fluoro-fenilmetil)-9H-purine-6-amine	Polli da ingrasso	—	60	60	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione
			Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	60	60	—

2. Nell'allegato II,

- a) nella parte A, «Antibiotici», la voce n. 21 «Virginiamicina» è completata come segue:

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					ppm dell'alimento completo			
			Galline ovaiole		10	20		30 novembre 1985

- b) nella parte B, «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose», la voce n. 22 «Alofuginone» è completata come segue:

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					ppm dell'alimento completo			
			Tacchini	12 settimane	2	3	Somministrazione vietata 7 giorni almeno prima della macellazione	30 novembre 1983

c) nella parte E, «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», è aggiunta la voce seguente:

N. CEE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					ppm dell'alimento completo			
2	Cantaxantina	$C_{40}H_{52}O_2$	Salmoni, trote			200		30 novembre 1985

#### Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1, punto 1, entro e non oltre il 30 novembre 1983. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1983.

*Per la Commissione*  
Poul DALSAGER  
*Membro della Commissione*